



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO E SEGRETERIA CONSIGLIO DI MINISTRI PENITENZIARIA	
PROV. PENITENZIARIA	
N.	1227
Data	11-11-13

Relazione al progetto di legge

"Modifiche alla Legge 9 settembre 1919 n. 35 – Legge che istituisce il Decreto Penale"

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

con la Legge 9 settembre 1919 n. 35, successivamente modificata con la Legge 18 ottobre 1963 n. 43, è stato istituito in questa Repubblica il Decreto Penale, l'unico procedimento speciale contemplato dalla procedura penale sammarinese. Specialità che consiste nell'eliminazione in via originaria della fase dibattimentale, decretata dal giudice inquirente, ma che può essere reintrodotta in un secondo momento.

Dalla lettura dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 35/1919, nel testo riformulato dall'articolo 1 della Legge n. 43/1963, che stabilisce le ipotesi in cui il giudice inquirente in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute può concludere il processo senza passare al dibattimento, si comprende come tale procedimento si inserisca – attualmente - nella logica di accelerazione del rito per fattispecie sanzionabili solo con pena pecuniaria, al fine di pervenire ad una pronta definizione delle controversie bagattellari.

Con il presente progetto di legge si intende apportare alla normativa vigente alcuni correttivi proprio in un'ottica di deflazionamento del carico di lavoro in capo ai singoli magistrati, in riferimento ai reati bagattellari, evitando così di assoggettare i reati "minori" e dunque di limitata offensività sociale al



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

più complesso iter processuale che porterebbe all'unico risultato di congestionare il lavoro dei magistrati.

In particolare viene riformulato l'articolo 2, prevedendo che il Commissario della Legge quando in seguito all'esame degli atti e delle investigazioni compiute, ritenga di dover applicare la multa, la multa a giorni e l'interdizione, ovvero o l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto, possa pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento. Viene stabilito, inoltre, che con il decreto penale il Commissario della Legge ordini la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, possa disporre la sospensione condizionale dell'interdizione o della multa e la non menzione della condanna nel certificato del casellario. Mentre al terzo comma è contemplato che il decreto penale non possa essere pronunciato per i reati di cui all'articolo 164 del codice penale (lesione colposa).

Come già segnalato in precedenza, la specialità di questo procedimento consiste nella eliminazione in via originaria della fase dibattimentale, decretata dal giudice inquirente, ma che può essere reintrodotta in un secondo momento attraverso formale proposizione di opposizione nel termine stabilito di trenta giorni dalla notificazione, e ciò o per volontà della parte ovvero del Procuratore del Fisco. Quest'ultimo può, in particolare, proporre opposizione nel caso rilevi che il decreto penale sia pronunciato al di fuori dei casi indicati dall'articolo 2 o quando ritenga che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell'arresto.

Il magistrato inquirente ricevuto l'atto di opposizione revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione contenuta



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

nel decreto, aprendo così quella fase dibattimentale in via originaria elisa. Nel contempo deve essere, altresì, evidenziato come nel giudizio conseguente all'opposizione, il Giudice possa applicare una pena anche diversa e più grave rispetto a quella prevista nel decreto di condanna e revocare i benefici eventualmente già concessi.

Considerate le finalità del progetto di legge allegato, si confida in un positivo accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA
GIAN CARLO VENTURINI**